

Prot.n. 00265

**L'Alta Corte di Giustizia Sportiva,**

composta da

dott. Riccardo Chieppa, Presidente,

dott. Alberto de Roberto,

dott. Giovanni Francesco Lo Turco,

prof. Roberto Pardolesi, Componenti,

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 12/2011 presentato in data 8 giugno 2011 dal sig. **Mariano Grimaldi**, agente di calciatori, contro il sig. Mounard David Toni, calciatore, e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") per adempimento di pronuncia arbitrale (lodo TNAS 4 marzo 2011 tra le stesse parti principali) rimasta ineseguita

***Ritenuto in fatto***

Il ricorrente ha proposto, in data 8 giugno 2011, ricorso avanti a questa Alta Corte di Giustizia sportiva nei confronti di **Mounard David Toni** – calciatore – notificandolo ritualmente presso il suo indirizzo privato nonché presso quello dei suoi difensori - avvocati Paolo e Gianluca Rodella – e comunicandolo con raccomandata anche alla **Federazione Italiana Gioco Calcio**, per ottenere l'adempimento, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (Codice TNAS), del lodo arbitrale 4 marzo 2011 comunicato alle parti il 31 marzo 2011 (Prot. 0775 TNAS).

Il lodo anzidetto contiene: a) la condanna dell'intimato sig. Mounard David Toni al pagamento a favore della attuale ricorrente della somma capitale di € 4.162,50 (quattromilacentosessantadue/50), oltre interessi legali dalla data di comunicazione della domanda di arbitrato e fino al pagamento per il titolo di cui in motivazione; b) € 15.500,00 (quindicimilacinquecento), oltre interessi legali dal trentesimo giorno successivo alla data

di avvio della comunicazione di revoca e fino al pagamento, per il titolo di cui in motivazione; c) la compensazione tra le parti delle spese per assistenza difensiva e per diritti degli arbitri e del CONI nella misura di 1/3; d) la condanna dell'intimato sig. Mounard David Toni al pagamento a favore della attuale ricorrente della somma pari a 2/3 delle relative spese per assistenza difensiva, complessivamente liquidate in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) oltre spese generali con rimborso forfettario al 12,5% e oneri di legge, e della somma pari ad € 3.000,00 (Tremila/00) per i diritti degli arbitri.

Con atto 19-29 aprile 2011 l'attuale ricorrente ha provveduto alla messa in mora dell'intimato giocatore, indicando che l'importo dovuto era di € 29.911,38 (ventinove milanovecentoundici/38), e meglio specificato con accessori ed interessi in 30.407,38 (trentamilaquattrocentosette/38).

Il soggetto intimato è rimasto inerte, senza provvedere all'adempimento e senza costituirsi in questa sede benché regolarmente convenuto in giudizio.

Il ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2, comma. 7, lett. b), e 14 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia sportiva, assumesse ogni decisione necessaria per l'adempimento dell'obbligo della intimata di conformarsi al lodo arbitrale anzidetto; con vittoria di spese della presente procedura.

### ***Considerato in diritto***

Il ricorso è fondato, essendo stata data la prova, con l'esibizione del lodo, dei pretesi obblighi pecuniari di pagamento, in mancanza di impugnazione del lodo e di qualsiasi elemento di sia pure inizio di pagamento.

Pertanto in accoglimento del ricorso deve essere disposto l'adempimento coattivo dell'obbligo di conformarsi al giudicato, mediante la nomina di un Commissario ad acta, che provveda agli adempimenti dovuti a favore del ricorrente, utilizzando in via prioritaria eventuali contributi e somme comunque esistenti presso la società A.C. Siena s.p.a. con la quale il giocatore Mounard David Toni, obbligato all'adempimento, è stato legato da rapporti sportivi e somme di cui la medesima Società sportiva sia debitrice verso il giocatore, e, in difetto, utilizzando eventuali analoghe disponibilità esistenti presso precedenti società sportive come Foggia e Gallipoli Calcio s.r.l. ed eventuali altre squadre con le quali il giocatore ha effettuato prestazioni sportive, ed in difetto assumendo ogni iniziativa idonea, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ad assicurare l'adempimento completo degli obblighi sanciti con la presente decisione in forma semplificata, sostituendosi, ove occorra, agli organi competenti delle società sportive suindicate ove risultino somme dovute al giocatore obbligato dalle predette Società ed eventualmente reperendo contributi e somme assegnate da organismi dell'ordinamento sportivo alle stesse società, ove risultino debtrici verso il giocatore.

Alla soccombenza della parte intimata - sig. Mounard David Toni - segue l'onere delle spese del presente giudizio, liquidate, insieme agli onorari di avvocato, in complessive € 2.500/00 oltre IVA e CPA, oltre il rimborso dei diritti amministrativi pagati dal ricorrente, e oltre al pagamento dei diritti amministrativi dovuti come parte intimata ancorché non costituita e al pagamento a favore del Commissario ad acta delle spese per l'assolvimento della funzione e del compenso forfettario liquidato in € 1000/00 (mille/00), oltre eventuali spese vive documentate.

**P.Q.M.**

**L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe e per l'effetto nomina il dott. Massimo Mezzaroma, Presidente dell'A.C. Siena s.p.a., quale Commissario ad acta per i predetti adempimenti,

CONDANNA l'intimato sig. Mounard David Toni al pagamento delle spese ed oneri come liquidati e dettagliati in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 4 luglio 2011.

Il Presidente e Relatore  
F.to Riccardo Chieppa

Il Segretario  
F.to Alvio La Face

Depositato in Roma il 12 luglio 2011.

Il Segretario

F.to Alvio La Face